

COMUNE DI SANGUINETTO

(Provincia di Verona)



PARERE DEL REVISIONE UNICO DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 06.03.2019 N. 6 AVENTE AD OGGETTO “MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE”

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 20 marzo 2019 il Revisore dei Conti

Esaminata

la proposta di delibera di Consiglio del 06.03.2019 n. 6 avente ad oggetto “Modifiche al vigente regolamento per la disciplina delle entrate”;

Richiamato il vigente “Regolamento per la disciplina delle entrate”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 28.12.1998 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 06 del 25.01.2002, delibera C.C. n. 18 del 07.04.2003, delibera C.C. n. 68 del 22.12.2004 e delibera C.C. n. 03 del 10.03.2008, tutte esecutive ai sensi di legge;

Ritenuto che l’Ente nell’attuale e persistente situazione di difficoltà economica ritiene di voler favorire tutti coloro che, spontaneamente, prima che gli uffici competenti abbiano iniziato la propria attività di accertamento, vogliano sanare la propria situazione debitoria pregressa avvalendosi dell’istituto del Ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che detto istituto giuridico, già ampiamente utilizzato, non prevede, per i Tributi locali, la possibilità di ravvedersi, con sanzioni ridotte, oltre il termine di un anno dalla violazione;

Tenuto conto che:

- il D.Lgs. 18/12/1997 n. 472 all’art. 13, comma 5, prevede espressamente che “Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione”;
- la Legge 27.12.2013 n. 147 “Legge di stabilità 2014” all’art. 1, comma 700, nell’ambito della disciplina relativa alle norme del tributo IUC (IMU-TASI-TARI), testualmente recita “Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale” e al comma 702 dispone che “Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;
- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni dispone che “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, ... omissis”;

Considerato che l’Ente ritiene importante adottare misure volte alla semplificazione ed alla promozione di strumenti che agevolino il comportamento spontaneo del contribuente che intenda regolarizzare la propria posizione fiscale rispetto ad inadempienze o violazioni suscettibili di accertamento o verifiche da parte dell’Ufficio;

Ritenuto, quindi, in analogia a quanto stabilito dallo Stato per i tributi erariali (art. 13, comma 1-bis, del vigente D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni), di consentire al contribuente di tributi comunali la possibilità di ravvedersi, con sanzioni ridotte, oltre il termine di un anno dalla violazione, ma comunque prima che siano notificati avvisi di accertamento dal Comune;

Ritenuto, pertanto, che per consentire e disciplinare quanto sopraindicato, è necessario da parte dell'Ente integrare il vigente "Regolamento per la disciplina delle entrate", approvato con delibera C.C. n. 78/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungendo all'art. 22 il comma 5:

Prima della notifica di avvisi accertamento da parte del Comune, è ammesso regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie in maniera spontanea da parte del contribuente, con le modalità previste dall'art. 13 "Ravvedimento" del D.Lgs. 472/1997 e successive variazioni. Sono applicabili anche le disposizioni previste dall'art. 13, comma 1, lett. b-bis) e b-ter) del D.Lgs. 472/1997 e successive variazioni, per quanto compatibili con i tributi locali;

Visto il verbale in data 20/03/2019 della Commissione consiliare "Statuto e Regolamenti" in ordine all'esame delle citate modifiche del Regolamento per la disciplina delle entrate;

Richiamato l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di adozione dei regolamenti comunali di disciplina delle entrate, anche tributarie;

Richiamato, inoltre, l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, e dato atto, pertanto, che le modifiche di cui al presente provvedimento, adottate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2019, hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2019;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto che con D.M. 7/12/2018 e DM 25/01/2019 del Ministero dell'Interno, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali è stato prorogato prima al 28 febbraio 2019 e poi al 31 marzo 2019, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò osservato;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE alla proposta di delibera del Consiglio Comunale di modifica al vigente regolamento per la disciplina delle entrate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giuseppe Alessio
(documento firmato digitalmente)